



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/02/2011

=====

ADDI' 25/02/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidenta	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS


***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI

DELIBERAZIONE N. 67

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008, 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011".



67 25 FEB. 2011 *rn*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008, 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011)".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0288 del 21.06.2010 con il quale si è stabilito, tra l'altro, di riservare alla Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, le competenze inerenti il settore organico di materie relative alla "Salute";

VISTO il D. Lgs. N. 502/92 concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 241" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n.4/03 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamenti istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni"

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4;



67 25 FEB. 2011 *Pa*

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto 30 settembre 2010 n. U0080 del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale";

VISTO il Decreto Commissariale 10 novembre 2010, n.U0090 avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

VISTO il Decreto Commissariale 10 febbraio 2011, n.U0008 avente ad oggetto: "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione Regionale "Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale" in collegamento con la Direzione regionale "Attività della Presidenza - Area attività normativa", come previsto dall'art. 65, comma 6 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali, allegato e parte integrante al presente atto;

VISTA la relazione della Presidente della Regione Lazio che sintetizza le motivazioni per le quali si rende opportuno e necessario l'intervento normativo proposto che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unità proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008, 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011)" che consta di n. 5 articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 67 *R*

DEL 25 FEB. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011)”



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Art. 1

*(Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 26)*

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 26/2007 è abrogato.




A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Art. 2

(Modifica alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3. Regolarizzazione delle domande di autorizzazione e accreditamento definitivo)

1. Al comma 22 dell'articolo 1 della l.r. 3/2010, come modificato dal comma 13 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010, le parole: "28 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2011".

2. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, commi da 18 a 26, della l.r. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 3/2010, che non abbiano presentato ovvero abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A, possono provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite con il decreto commissariale n. 90/2010. Resta ferma la decorrenza prevista per l'accredimento definitivo dall'articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010.



Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the bottom right corner of the page.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 sono inseriti i seguenti:

“16 bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto commissariale n. 80/2010, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione, possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto commissariale n. 90/2010 come sostituito dal decreto commissariale n.8/2011 nonché di eventuale copia dell'istanza volta ad ottenere certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

16 ter. Le strutture di cui al comma 16 bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

16 quater. Per le strutture di cui al comma 16 bis l'inutile decorso del termine previsto dal comma 16 ter determina il venir meno degli effetti dell'accordo di riconversione, restando comunque impregiudicati gli effetti del decreto commissariale n. 80/2010 e successive modifiche”.



Art. 4

(Promozione della costituzione dell'I.R.C.C.S. di Tor Vergata)

1. Al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Universitario di Tor Vergata, superando la fase di sperimentazione gestionale avviata, la Regione, d'intesa con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, promuove il riconoscimento del carattere scientifico della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3). A tal fine sono confermati gli atti procedurali posti in essere per il conseguimento del riconoscimento e la conseguente istituzione dell'I.R.C.C.S secondo le citate norme.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute di riconoscimento, la Regione e l'Università adottano i provvedimenti di rispettiva competenza per la costituzione ed attivazione della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" nella forma giuridica di Fondazione I.R.C.C.S di diritto pubblico a rilievo nazionale, di cui all'articolo 2 del d.lgs. 288/2003, per il trasferimento alla stessa del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Policlinico Universitario intestati alla "Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata" e alla "Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata" nonché per la contestuale estinzione di tali due ultimi enti.

3. I rapporti di lavoro in atto presso la "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" e "l'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata" continuano senza soluzione di continuità presso la Fondazione IRCCS di nuova istituzione. Si applica al riguardo la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 288/2003.

4. In caso di impossibilità di conseguire il riconoscimento in I.R.C.C.S. della Fondazione di cui al presente articolo, la Regione e l'Università adottano d'intesa, nel termine di sessanta giorni, i provvedimenti di rispettiva competenza necessari a fornire un assetto definitivo alla Fondazione medesima, anche attraverso la costituzione di un'azienda integrata ospedaliero- universitaria.



Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

La Presidente della Regione Lazio DEL 25 FEB. 2011

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA"

Appare necessario sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la presente proposta di legge che razionalizza ed emana disposizioni urgenti in materia sanitaria.

In primo luogo viene integrato l'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011", aggiungendo dopo il comma 16 il comma 16 bis riguardante le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi e quindi non più accreditabili, in attuazione del decreto commissariale n. 80/2010.

Tale disposizione ha la finalità di disciplinare, in modo puntuale, il processo di avvio delle nuove attività in regime di accreditamento, che avrà decorrenza dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15 della L.R. 9/2010 successivamente alla ratifica dell'intesa di riconversione.

In particolare, con la norma proposta si consente alle case di cura, successivamente alla ratifica dell'intesa di riconversione, di avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle nuove domande di autorizzazione e accreditamento, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la rispondenza della casa di cura ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente (decreto commissariale n. 90/2010 come sostituito dal decreto commissariale n.8/2011) nonché di eventuale copia dell'istanza volta ad ottenere certificati/pareri/nulla osta da parte dell'autorità competente.


Al comma 16 ter si prevede che le strutture medesime, qualora risultino carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici devono provvedere ad adeguarsi entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio di certificati/pareri/nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi da parte dell'Autorità preposta.

Qualora entro il termine di 6 mesi, le strutture oggetto di riconversione non abbiano acquisito il possesso di tutti i requisiti previsti, vengono meno gli effetti dell'accordo di riconversione rimanendo invece impregiudicati gli effetti del decreto commissariale n. 80/2010 e s.m.i (comma 16 quater);

Si ribadisce altresì che il termine di decorrenza degli effetti del decreto commissariale 80/2010 (riduzione/riqualificazione dei posti letto) coincida con il 1 gennaio 2011 (comma 1 della proposta).

Tenuto conto che il complesso delle attività di riqualificazione della rete d'offerta ospedaliera determina sostanziali modificazioni sull'assetto organizzativo di molte strutture con l'effetto di dover adeguare, dopo i necessari controlli, anche i titoli di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale, e che tale attività è inconciliabile con il termine del 28 febbraio 2011 già previsto dall'art. 1 comma 22, della L.R. 3/2010 e s.m.i., si ritiene necessario individuare il nuovo termine al 31 luglio 2011, avendo determinato in linea di massima che questo possa essere il tempo minimo per la conclusione di tutti i procedimenti tenuto conto del numero degli stessi e dell'assetto organizzativo regionale (comma 2 della proposta di legge).

Con la disposizione di cui al comma 3, si prevede che le strutture sanitarie e socio sanitarie private provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2010, che non abbiano presentato ovvero abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma



La Presidente della Regione Lazio

dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A, possano provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite con il decreto commissariale n. 90/2010. Ciò a tutela della garanzia dei livelli assistenziali che altrimenti non sarebbero assicurati nonché a garanzia dei livelli occupazionali che rischierebbero di essere compromessi.

Quanto sopra anche perché si ritiene di poter applicare il principio generale della regolarizzazione degli atti amministrativi che, nel caso di specie, sarebbe impedita dal tenore letterale della L.R. 3/2010 che invece prevede, sic et simpliciter, l'espulsione dal novero dei soggetti operanti con il Servizio sanitario regionale di tutti coloro che non abbiano potuto registrarsi al sistema ovvero l'abbiano fatto in modo incompleto.

Obiettivo della previsione di cui al comma 4 della presente proposta di legge è il perseguimento della finalità di definire a regime l'assetto istituzionale del Policlinico Universitario di Tor Vergata, in seno all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", promuovendo il riconoscimento del carattere scientifico con l'istituzione della "Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata". Tale norma condurrà alla costituzione ed attivazione della Fondazione stessa nella forma giuridica di "Fondazione IRCCS di Diritto Pubblico a rilievo nazionale", permettendo altresì l'incameramento alla stessa del patrimonio e del personale, nonché dei rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Policlinico Universitario in essere ed alla gestione dell'Azienda Ospedaliera PTV. Appare evidente che con tale ultima disposizione i due Enti verranno estinti pur permanendo i rapporti di lavoro in atto presso la Fondazione PTV e l'Azienda Ospedaliera PTV, confluiti entrambi nella Fondazione IRCCS di nuova istituzione.

In caso di impossibilità di conseguire il riconoscimento in I.R.C.C.S. della Fondazione la Regione e l'Università adotteranno nel termine di 60 giorni i provvedimenti di rispettiva competenza necessari a fornire l'assetto definitivo alla Fondazione medesima anche per mezzo di un'Azienda Integrata Ospedaliera. Conseguentemente è abrogata la precedente disciplina contenuta nel comma 4 dell'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 (comma 5 della presente proposta di legge)

La Presidente
(Renata Polverini)

